



Gruppi per l'Inclusione Scolastica - Sintesi delle funzioni

Il decreto attuativo della legge 107 relativo all'inclusione scolastica, ha modificato l'art.15 della legge 104/92 istituendo i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica.

Sono quindi istituiti:

GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)

GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)

Si conferma a livello di Istituto il **GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)**, istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. I gruppi attualmente operanti sul sostegno all'interno delle singole istituzioni scolastiche sono quindi:

GLH di Istituto

GLH Operativi che operano all'interno di ogni consiglio di classe dove vi sono alunni che necessitano di sostegno.

La normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto le basi per una organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica ai vari livelli territoriali:

GLH (Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica)

GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d'Istituto -art.15 della L. n.104/1992, detti anche GLIS),

GLHO (Gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi, con i compiti ex art.12 co.5 della L. 104/1992) oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai:

GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione o per l'inclusività); si tratta di altri '*organi politico-operativi*' con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.

Ora i GLHI E GLI hanno ruoli complementari da svolgere; a dire della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 ("Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"), **i GLI non sostituiscono affatto i GLHI.**

La CM n.8 del 6.03.2013 ("D.M. 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"- Indicazioni operative") dà un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che "fermo restando quanto previsto dall'art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES"

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

E' un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di programmazione, proposta e supporto. ("*presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)*").

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della AST del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti

nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

l'art.10 del Decreto attuativo approvato, che riprende le modifiche e integrazioni apportate all'art.15 della legge 104, il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, co. 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, co. 5 della l. 122/ 2010;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

Il **GLI** ha il compito di procedere a un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.

A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009;

- inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo il GLI svolge la propria attività riunendosi con le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza – ove possibile – almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali.

Il GLI , coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o

del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.

All'inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti”.

Oggi i GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) oltre a quanto stabilito nella Circolare n.8 del 2013, sono anche citati nella Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”. In essa, al paragrafo rubricato “Gruppi di lavoro per l'inclusività” è scritto “(...) in relazione alle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività ad inizio d'anno, le scuole definiranno tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi nell'ottica dell'inclusione.

In conclusione, dalla lettura della Circ. n.8 emerge che **i GLHI si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES** e si pongono come gruppi allargati che agiscono in favore anche dell'inclusione, accanto ai GLI di recente introduzione.

Pertanto i **GLHI e i GLI coesistono** e i primi non sono assorbiti dai secondi, giacché **integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato**. Mentre, a dire della Nota 2563, restano inalterati i compiti dei GLHO così come previsti dalla Legge 104.

Sono infine istituiti a livello territoriale Gruppi di lavoro di cui all'art. 15 della l. 104 del 1992, come modificato dall'art. 9 del decreto 66/2017, con le seguenti decorrenze:

- a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;*
- b) il GIT dal 1° gennaio 2019.*

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal decreto 66/2017, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.

GZ/gz /ottobre 2019